



## Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

### Ordinanza del Sindaco n. 46 del 30/03/2022

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE LADDOVE SI CONFIGURINO ASSEMBRAMENTI O AFFOLLAMENTI – MERCATO STORICO CON HOBBISTI DEL 3 APRILE 2022.**

**Visti:**

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, segnatamente il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**Richiamate** le precedenti ordinanze sindacali legate all'emergenza sanitaria;

**Considerato** **che:**

- a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute del 11 marzo 2022, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.60 del 12-03-2022, a partire da lunedì 14 marzo nella regione Emilia-Romagna cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

- i dati sull'andamento dell'epidemia mostrano un costante calo dell'indice relativo a ricoveri e terapie intensive, tuttavia, si ritiene opportuno mantenere in essere provvedimenti a tutela della salute pubblica in occasione del mercato storico con hobbisti del 3 aprile 2022 che, tradizionalmente, richiama un notevole afflusso di visitatori, in arrivo anche da fuori città;

- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, avere con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti".;

**Ritenuto** necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

**Ravvisata** la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in relazione allo specifico evento in oggetto;

ORDINA

**domenica 3 aprile 2022**

nell'area del centro storico in cui si svolge il mercato storico con hobbisti e per tutta la durata della manifestazione:

**di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto laddove si configurino assembramenti o affollamenti.**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i soggetti di età inferiore ai sei anni,
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo.

**DISPONE inoltre**

3) che la presente ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare;

4) che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni e pubblicata sul sito istituzionale;

5) che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:

alla Questura di Bologna  
ai Carabinieri di Medicina;  
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. E' ammesso, altresì, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

Li, 30/03/2022

Sindaco  
*Matteo Montanari*  
(atto sottoscritto digitalmente)